

Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	149 del 14/04/2020		Area	Staff
-------------------	--------------------	--	------	-------

CONTINGIBILE OGGETTO: **ORDINANZA** \mathbf{ED} **URGENTE** Α **SCOPO PRECAUZIONALE** PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE **DEL** "CORONAVIRUS" COVID-19 **ULTERIORE** PROROGA FINO A DOMENICA 3 MAGGIO 2020 DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE PROPRIE PRECEDENTI ORDINANZE N. 110 DEL 12.03.2020, N. 124 DEL 20.03.2020, N. 129 DEL 23.03.2020, N. 130 DEL 24.03.2020 E N. 144 DEL 09.04.2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. nuovo "Coronavirus") nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti, con le quali, intervenendo a tutela della salute pubblica, si sono disposte fino a venerdì 3 aprile 2020 ulteriori limitazioni e restrizioni, rafforzative delle misure nazionali o regionali e non in contrasto con le stesse, allo scopo di fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose per la diffusione del contagio:

- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 110 del 12.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" temporanee misure preventive di chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali";
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 124 del 20.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali";
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 129 del 23.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 prescrizioni per le ditte concessionarie di stand e/o aree di vendita presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso comunale";
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 130 del 24.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 sospensione dell'esercizio dei giochi leciti (es. lotto, 10 e lotto, new slot e vendita gratta e vinci e assimilati) all'interno degli esercizi commerciali "misti" quali tabaccherie ed edicole".

PRESO ATTO che, a seguito dell'emanazione del DPCM 1 aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 88 del 02.04.2020), con successiva ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 138 del 03.04.2020 le misure restrittive disposte dalla sopraelencate ordinanze sono state prorogate con decorrenza dalle ore 0:00 di sabato 4 aprile 2020 e fino alle ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020, salvo proroghe e rinnovi ulteriori in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiamata anche la successiva ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 144 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 – divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e divieto di stazionamento nelle medesime aree", con prescrizione valide con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020, salvo proroghe e rinnovi ulteriori in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e ai conseguenti provvedimenti del governo o della regione veneto.

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 (pubblicato bella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 97 dell'11.04.2020), che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; <u>le prescrizioni del DPCM 10 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 14 aprile 2020 e fino al 3 aprile maggio 2020</u>.

VISTA anche l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" (pubblicata sul BUR n. 50 del 13.04.2020); le relative misure hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.

RITENUTO di intervenire ancora negli stessi ambiti già oggetto delle precedenti ordinanze, con una nuova ordinanza contingibile e urgente, a tutela della salute pubblica, volta a prorogare tutte le misure restrittive precedentemente adottate fino alla data di domenica 3 maggio 2020 compreso, ovvero finché saranno vigenti – stanti le norme attualmente emanate e vigenti - le misure rafforzate di contenimento disposte dal Governo e riservandosi successivamente un ulteriore e analogo provvedimento, qualora sopravvenuti DPCM dovessero estendere ancora ed oltre il 3 maggio 2020 le misure restrittive.

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali" e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

ORDINA

che, con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 di domenica 3 maggio 2020, salvo proroghe e rinnovi ulteriori in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia prorogata l'efficacia delle disposizioni limitative e/o restrittive già disposte con le seguenti proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti:

- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 110 del 12.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" temporanee misure preventive di chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali":
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 124 del 20.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali";
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 129 del 23.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 prescrizioni per le ditte concessionarie di stand e/o aree di vendita presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso comunale";
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 130 del 24.03.2020, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 sospensione dell'esercizio dei giochi leciti (es. lotto, 10 e lotto, new slot e vendita gratta e vinci e assimilati) all'interno degli esercizi commerciali "misti" quali tabaccherie ed edicole";
- ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 144 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e divieto di stazionamento nelle medesime aree.

Rimangono confermate – dalla data odierna e fino alla data di un eventuale nuovo e diverso provvedimento - anche le precedenti disposizioni sul mercato ortofrutticolo (da ultimo, proprio provvedimento prot. n. 22575 del 03.04.2020), permanendo l'apertura limitata ai soli giorni di accesso agli operatori professionali e con le modalità stabilite nella soprarichiamata ordinanza n. 129 del 23.03.2020.

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa. La presente ordinanza è, inoltre, trasmessa in copia via PEC alla società partecipata SIS s.r.l. per quanto di competenza, alle categorie economiche per la diffusione ai propri associati per gli aspetti di interesse; è inviata in copia a mezzo e-mail anche ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento (Ufficio Verde e Quartieri Area Quarta; Servizio

Immobili e Cimiteri – Area Quarta; Ufficio Viabilità – Area Quarta; Mercato ortofrutticolo – Area Quinta; SUAP – Area Quinta).

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, lì 14 aprile 2020

IL SINDACO avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)